

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI
DI SPESA**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge 23 dicembre 1962,	n.1774
Legge 6 ottobre 1971,	n. 853
Legge 24 giugno 1974,	n.268
Legge 2 maggio 1976,	n.183
D.P.R. 9 novembre 1976,	n.902
Legge 5 agosto 1978,	n.457
Legge 24 aprile 1980,	n.146
Legge 28 novembre 1980,	n.784
Legge 30 marzo 1981,	n.119
Legge 17 febbraio 1982,	n. 46
Legge 5 marzo 1982,	n. 63
Legge 25 marzo 1982,	n. 94
Legge 12 maggio 1982,	n.231
Legge 22 luglio 1982,	n.477
Legge 7 agosto 1982,	n.526
Legge 26 aprile 1983,	n.130
Legge 10 maggio 1983,	n.189
Legge 27 dicembre 1983,	n.730
Legge 24 dicembre 1984,	n.887
Legge 27 febbraio 1985,	n. 49
Legge 19 marzo 1985,	n. 95
Legge 5 aprile 1985,	n.118
Legge 3 ottobre 1985,	n.526
Legge 29 gennaio 1986,	n. 26
Legge 28 febbraio 1986,	n. 41
Legge 28 febbraio 1986,	n. 44
Legge 1 marzo 1986,	n. 64
Legge 11 aprile 1986,	n.113
Legge 22 dicembre 1986,	n.910

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 16 ottobre 1975, n. 492

Legge 16 ottobre 1975, n. 493

Leggi 29 maggio 1976, n. 336; 8 agosto 1977, n. 546;

11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n.

879, art. 1, 1° e 2° comma

D.P.R. 2 ottobre 1978, n.705; Legge 22 dicembre 1982,

n. 960 e Legge 22 dicembre 1986, n.910, art. 7,

14° comma

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

Legge 26 settembre 1981, n. 536

Legge 11 novembre 1982, n. 828 art. 10

Legge 2 maggio 1983, n. 156 art. 1 2° comma

D.L. 7 novembre 1983, n. 623 cvt. con modificazioni in

Legge 22 dicembre 1983, n. 748

Legge 29 dicembre 1984, n. 798; Legge 22 dicembre 1986,

n. 910, art. 7, 1° comma

Legge 22 agosto 1985, n. 462

Legge 21 novembre 1985, n. 662

Legge 1 dicembre 1986, n. 879, artt. 5,9,23,24,29,33

Legge 27 marzo 1987, n. 120

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Con la predetta legge n.1774 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanZIA a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali di Genova passa da lire 4.500.000 a lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo, scadente il 30 giugno 1984, come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente, con legge 22 dicembre 1981, n.798, il contributo in parola è stato ulteriormente elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, a lire 7 miliardi annue.

Pertanto, al 30 giugno 1987, sono state erogate lire 57.700.000.000=

a) autorizzazioni complessive	Lit.	162.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	50.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	50.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	50.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	112.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 6 OTTOBRE 1971, N.853 - ART. 17 COMMA 6

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno

L'art. 17, ultimo comma, della legge sopracitata ha stabilito in lire 2.550 miliardi (da iscriversi nel bilancio dello Stato dal 1976 al 1985 in ragione di lire 255 miliardi all'anno) la somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi.

Alla data del 30 giugno 1987, a valere sulla somma di cui sopra, sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno complessive lire 2.550 miliardi (pari alle intere quote relative agli anni dal 1976 al 1982, nonché alla somma di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1983-1984, alla intera quota di lire 255 miliardi afferente l'anno 1985 e le rimanenti lire 400 miliardi dell'anno 1987.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.550.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 2.150.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 2.150.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 2.150.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 400.000.000.000 (di competenza esercizi precedenti)

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 400.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 400.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 24 GIUGNO 1974, N.268

Piano di rinascita della Sardegna

La legge prevede stanziamenti a favore della Regione autonoma della Sardegna da destinarsi al sostegno e allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

Da uno stanziamento iniziale di 600 miliardi si è giunti, attraverso l'integrazione di 60 miliardi con l'articolo 40 della legge 146/1980, di 33,2 miliardi con il decreto legge 114/1979, decaduto e sostituito con decreto legge 153/1979 convertito in legge 443/1980, di 90 miliardi per effetto della legge 119/1981, di 160 miliardi con la legge 887/1984, di lire 200 miliardi con legge 41/86 - art.11-14c e di lire 230 miliardi con legge 910/86 - art.8, a lire 1.373.200 milioni, così ripartiti: 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 92.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983, 110 miliardi nell'anno 1984, lire 160 miliardi nell'anno 1985, 200 miliardi nell'anno 1986 e 230 miliardi nel 1987.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.373.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 1.143.200.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 1.143.200.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 1.143.200.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 230.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 230.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 230.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi straordinari per il Mezzogiorno

La legge 2 maggio 1976, n. 183 (art.22), come risulta modificata ed integrata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (art.47);
- Legge 24 aprile 1980, n. 146 (art.30);
- Legge 30 marzo 1981, n.119 (artt. 9 e 10)
(quest'ultima modificata dal D.L. 22.5.1981, n.235, convertito con legge 24 luglio 1981, e dalla legge 18.12.1981, n.750);
- Decreto-legge 26 novembre 1981, n.679, convertito con legge 26 gennaio 1982, n.13;
- Decreto-legge 30 giugno 1982, n.389, convertito con legge 12 agosto 1982, n.546;
- Legge 30 aprile 1983, n.132;
- Legge 1 dicembre 1983, n.651 (modificata da art.35 legge 730 del 1983);
- Decreto-legge 18 settembre 1984, n.581, convertito con legge 17 novembre 1984, n.775;
- Legge 28 febbraio 1986, n.41 (Art. 16/6c);

ha autorizzato, a favore degli interventi nel Mezzogiorno, per il periodo 1976-1990 il complessivo importo di lire 43.487 miliardi.

A valere sul predetto apporto, a tutto il 31-12-1986 sono stati effettuati pagamenti per lire 30.407 miliardi così distinti:

- a carico del cap. 8019	5,0 miliardi	(ENAPI)
- a carico del cap. 4555	12,1	" (SVIMEZ)
- a carico del cap. 7759	21.352,9	" (dotazioni)
- a carico del cap. 7765	337,0	" (G.Tauro NA)
- a carico del cap. 7772	8.500,0	" (Imp. in eccedenza)
- a carico del cap. 7793	200,0	" (Sett. Ospedaliero)
	<hr/>	
	30.407,0	
	=====	
- somme iscritte nel bilancio del Ministero del Lavoro	4.191,6	" (INPS)
- prestiti B.E.I.	1.961,0	"
	<hr/>	
TOTALE	36.559,6 miliardi	
	=====	

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N.183 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ART.22

Contributo a favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (S.V.I.MEZ.)

L'art.22 della predetta legge n.183 ha elevato il contributo annuo a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (S.V.I.MEZ.) previsto dall'art.11 della legge 6 ottobre 1971, n.853, per il quinquennio 1976-80 da lire 250 milioni a lire 600 milioni annue.

Con D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito nella legge 29 aprile 1981, n.163 è stato prorogato il predetto contributo fino al 30 settembre 1981, per l'ammontare complessivo di lire 600 milioni.

Con successivo D.L. 26 novembre 1981, n.679 (art.3 II comma) convertito nella legge 26 gennaio 1982, n.13, il contributo in parola è stato elevato a lire 1 miliardo per l'anno 1982.

Con ulteriore D.L. 28 febbraio 1983, n.54, convertito nella legge 30 aprile 1983, n.132, è stato assegnato alla S.V.I.MEZ. per l'anno 1983 un contributo di lire 1 miliardo.

Il D.L. 18 settembre 1984, n.581, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1984, n.775 (art.2 - 13° comma) ha previsto per l'Associazione in parola un contributo finanziario di lire 1,5 miliardi per il 1984 e lire 2 miliardi per il 1985.

Con legge 28 febbraio 1986, n.41 (art.32 - comma 19) viene concesso un ulteriore contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1986.

Pertanto, al 30 giugno 1987 sono state spese complessivamente lire 12,1 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	12.100.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	12.100.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	12.100.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	12.100.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	---

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Ai termini dell'art.25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato negli anni dal 1976 al 1988;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30.7.1959, n.623 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.080.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 1.047.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 1.047.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 1.047.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.033.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 133.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 133.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457, ART. 35

Norme per l'edilizia Residenziale.

L'art.35 della legge 5 agosto 1978, n.457, autorizza per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art.1 della stessa legge l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi da ripartirsi, nel quadriennio 1978-1981 alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi.

Di detta somma, originariamente da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel 1979, di lire 100 miliardi nel 1980, lire 800 miliardi nell'anno 1981, lire 100 miliardi nell'anno 1982 e di lire 200 miliardi nell'anno 1983, è stato erogato l'importo di lire 300 miliardi nel 1979, lire 100 miliardi nell'anno 1980, lire 400 miliardi nell'anno 1981 e di lire 300 miliardi nell'anno 1982 che sono stati versati alla Cassa Depositi e Prestiti.

La legge è stata rifinanziata dalla legge n.94 del 1982 per lire 600 miliardi ripartiti in ragione di lire 100 miliardi per gli anni 1983-1984-1985, lire 50 miliardi per il 1986, lire 150 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per il 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/86	"	350.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31/12/86	"	350.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31/12/86	"	350.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	250.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 - ART.29

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n.146 ha previsto che il C.I.P.E. approvi un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi di cui lire 998 miliardi attribuiti all'A.N.A.S. per il completamento funzionale e l'attrezzatura dei tronchi di arterie già avviati.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	998.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1986	"	998.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1986	"	998.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1986	"	998.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	---

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART.11 - COMMA 16°

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art.11, comma 16°, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, che saranno iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

La successiva legge 14.5.1981, n.219, all'art.37, ha stanziato la ulteriore somma di lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Infine la legge 26 aprile 1983, n. 130 (art.19 ultimo comma), ha integrato gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno di ulteriori lire 50 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	755.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	755.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	755.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	671.120.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	---

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	2.160.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 - ART.7 (5° COMMA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato.

L'art. 7, ultimo comma della Legge 30 marzo 1981, n.119, ha autorizzato la spesa complessiva di L. 650 miliardi per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	650.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1986	"	650.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1986	"	650.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1986	"	650.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	---

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Con la legge 17 febbraio 1982 n.46 recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" è stato, tra l'altro, autorizzato il conferimento della somma di lire 1.700 miliardi al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 1089/68.

Della somma di 1.700 miliardi autorizzati dalla legge 46/82 sono stati stanziati in bilancio durante l'anno 1982 solo 700 miliardi assegnati dalla legge 7 agosto 1982 n.526 (art.6 - 1° comma) successivamente ridotti a 672.699.000.000.

La legge 26 aprile 1983 n.130 (finanziaria 1983) ha riportato i 1.000 miliardi restanti assegnandone 500 per l'anno 1983 e 500 per l'anno 1984.

Con la legge finanziaria del 1985, n.887/84, sono stati corrisposti al Fondo per la ricerca applicata lire 1.800 miliardi di cui lire 500 miliardi per il 1985, lire 600 miliardi per il 1986 e lire 700 miliardi per il 1987.

Con la legge n.110/1985 il Fondo predetto è stato integrato di altri 370 miliardi di lire per l'anno 1985.

La legge finanziaria del 1986 (n.41/86) ha elevato di 250 miliardi l'autorizzazione di spesa dell'anno 1986, e la legge finanziaria del 1987 (n.910/86) ha autorizzato la spesa di ulteriori 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 5.592.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 3.392.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 3.392.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 973.853.200.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 2.200.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 198.846.800.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 1.200.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 200.000.000.000

LEGGE 5 MARZO 1982, N.63 (ART.6, 3° COMMA).

Autorizzazione alla GEPI ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica

Con l'art.6, 3° comma della Legge 5.3.82 n.63 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI per l'aumento di capitale della GEPI S.p.A. la somma di Lire 7,5 miliardi per l'anno 1983.

Le somme di cui sopra sono state interamente erogate.

L'art. 14 della legge 887/84 (finanziaria 1985) ha previsto tra l'altro, un ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI.

A tale scopo il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI altri 105 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

Si fa, inoltre, presente che con la legge n.110/85 il capitale della GEPI è stato ulteriormente aumentato, tramite conferimento all'IMI da parte del Tesoro, di altri 24 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	354.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	249.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	249.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	249.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	105.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	105.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	105.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi		---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.1

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art. 1, 6° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito in legge 25-3-1982, N.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi, nonché ai Comuni, la spesa di Lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di Lire 2.000 miliardi, ripartito negli anni dal 1983 al 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 900.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 900.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 900.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.100.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 7

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.2

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.2 convertito in legge 25-3-1982, n.94, ha previsto che il Comitato per l'edilizia residenziale ripartirà nel biennio 1982-1983, tra i Comuni, per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, la somma di lire 1.400 miliardi alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di lire 900 miliardi, ripartito negli anni 1982 e 1983.

Nel 1983 furono erogati lire 50 miliardi di residui relativi all'anno 1982 e lire 500 miliardi relativi alla competenza dell'anno 1983. Nel 1984 lire 200 miliardi, mentre nel 1985 non sono avvenute erogazioni. Per il 1986 sono stati pagati lire 50 miliardi e per il 1987 lire 100 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	900.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	800.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	800.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	800.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	100.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94, ART. 3

Acquisizione ed urbanizzazione aree.

L'art. 40 della legge 5/8/1978, n.457 è stato rifinanziato dalla legge n.94/1982 con un apporto di lire 600 miliardi nel triennio 1982/84.

L'autorizzazione di spesa del 1983, ridotta di 100 miliardi per finanziare interventi all'art. 1 della legge 748/83 è stata reintegrata con l'art. 11 della legge 22/12/1984, n.887, in ragione di 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986.

La legge medesima è stata altresì rifinanziata con l'art.3 della legge 7/2/1985, n.118 in ragione di lire 150 miliardi nel 1985 e 250 miliardi nel 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 800.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 800.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 800.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 200.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 200.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 200.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.4 E 21

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

Gli art. 4 e 21 della legge 25-3-1982, N.94 hanno autorizzato, per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia, sovvenzionata ed agevolata, per il biennio 1982-1983 la spesa di lire 600 miliardi.

Nell'anno 1983 sono stati erogati lire 250 miliardi, nel 1984 lire 50 miliardi di residui e lire 50 miliardi di competenza. Nel 1985 sono stati impegnati e pagati lire 100 miliardi, nel 1986 lire 50 miliardi e nel 1987 lire 100 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	500.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	500.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	500.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	100.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 12 MAGGIO 1982, N.231

Apporto al fondo di dotazione dell'ENEL

Il primo comma dell'art.2 del D.L. n.69/1982, convertito nella legge n.231/1982, e il secondo comma dell'art. 18 della legge 28.2.1986, n.41 (legge finanziaria 1986), prevedono il conferimento al Fondo di dotazione dell'ENEL della somma di lire 4.490 miliardi, da iscriversi in bilancio in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per gli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992.

In attuazione di tale disposizione, alla data del 30 giugno, si è provveduto ad erogare all'ENEL la somma di lire 345 miliardi, equivalenti alle autorizzazioni per l'anno 1987.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 4.490.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 2.420.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 2.420.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 2.420.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 2.070.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 345.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 345.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 22 LUGLIO 1982, N.477

Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca

Con la legge 22 luglio 1982, n.477, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è stata autorizzata a vendere a trattative privata, per il prezzo di lire 5 miliardi al Comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura Tabacchi sito in quella città.

In particolare l'art.4 della suaccennata legge prevede che il ricavato della vendita dell'immobile in parola sarà destinato alla costruzione di una nuova Manifattura Tabacchi in Lucca, utilizzando, inoltre, il contributo finanziario da parte del Ministero del Tesoro all'Amministrazione predetta di lire 25 miliardi, così ripartito.

2 miliardi per l'anno 1982
4 miliardi per l'anno 1983
4 miliardi per l'anno 1984
4 miliardi per l'anno 1985
11 miliardi per l'anno 1986

Pertanto, al 30 giugno 1987, è stata erogata l'intera somma di lire 25 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	25.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	25.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	25.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	25.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	-----

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526 - ART. 11/1c

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

Detto fondo, con l'art.11 della legge 7 agosto 1982, n.526, è stato incrementato della somma di lire 2.290 miliardi da ripartire negli anni dal 1983 al 1990. La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata in lire 100 miliardi, quelle relative agli anni dal 1984 al 1987 in lire 280 miliardi, per il 1988 ed il 1989 in lire 350 miliardi, per il 1990 in lire 370 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.290.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 940.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 940.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 940.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.350.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 280.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 280.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526 - ART.30

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassartigiana, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Detto Fondo, con l'ART.30 della legge 7 agosto 1982, n.526, è stato incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 750.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 750.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 750.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 600.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 - ART. 8/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Con l'art. 8 della legge finanziaria 1983 si è ulteriormente incrementato il Fondo contributi del Mediocredito centrale della somma complessiva di lire 2.550 miliardi da ripartire negli anni dal 1984 al 1989, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

L'articolo 18, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730 riduce di lire 26.500 milioni lo stanziamento previsto per l'anno 1984 portando così l'autorizzazione di spesa complessiva a lire 2.473.500 milioni.

Della predetta somma, lire 88.500 milioni, sono stati assegnati per l'anno 1984, lire 322 miliardi per gli anni dal 1985 al 1987 lire 450 miliardi per il 1988 ed il 1989, lire 519 miliardi per l'anno 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.473.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 732.500.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 732.500.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 732.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.741.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 322.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 322.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 - ART. 19/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Con tale norma si è ulteriormente incrementato il Fondo contributi della Cassartigiana della somma di lire 980 miliardi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

La spesa prevista è stata ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	980.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	560.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	560.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	560.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	420.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	140.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	140.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N.189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n.189, l'Azienda F.S. è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale di soppressione, di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché di migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 miliardi di lire.

L'Azienda F.S. è autorizzata ad assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza della somma di 330 miliardi di lire. I pagamenti non potranno superare i 150 miliardi di lire per l'anno 1983 e per l'anno 1984, i 30 miliardi di lire per l'anno 1985 e i 150 miliardi di lire per l'anno 1986. La rimanente somma sarà suddivisa con le successive leggi finanziarie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.700.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 480.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 480.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 480.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.220.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 7

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti pe i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N.730 - ART. OMMA 6° E 7°

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

La citata legge incrementa di lire 2.500 miliardi il Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale, per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1985 e lire 400 miliardi per gli anni dal 1986 al 1989. Con leggi finanziarie si provvederà alla modulazione della rimanente somma di lire 700 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 600.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 600.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 600.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.900.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 400.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 400.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 24 DICEMBRE 1984, N.887 - ART. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Con l'ART. 9 della citata legge si stabilisce l'incremento di lire 2.400 miliardi, nel periodo 1986-1991, per il Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito.

L'ammontare complessivo della spesa è ripartito in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1986, lire 390 miliardi nell'anno 1987 e 465 miliardi negli anni 1988 e 1989. La rimanente somma di lire 930 miliardi verrà modulata con successive leggi finanziarie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.400.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 150.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 150.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 150.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 2.250.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 390.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 390.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>sucessivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 24 DICEMBRE 1984 N.887 - ART. 14/6c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Tale disposizione incrementa il Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane autorizzando la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	560.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	160.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	160.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	160.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	400.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	80.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	80.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N.49 - ART. 17, 20 e 22

Aumento del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

Gli articoli 17, 20 e 22 della legge 27 febbraio 1985, n.49 autorizzano il versamento al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro dell'importo di lire 90 e 60 miliardi.

Questi ultimi ripartiti per ciascuno degli anni 1985-1986-1987 in ragione di lire 20 miliardi per anno.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	150.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	130.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	130.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	130.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed e successivi anni	"	20.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	20.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	20.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 19 MARZO 1985, N.95

Autorizzazione di spesa per il finanziamento di lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione delle strade ed autostrade statali.

La legge 19/3/85, N.95, autorizza la concessione all'ANAS, di un contributo straordinario di lire 220 miliardi da erogare nel triennio 1984-86, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1984 e di lire 75 miliardi ciascuno per gli anni 1985 e 1986, per l'esecuzione di lavori di sistemazione ed ammodernamento nonché per la manutenzione straordinaria delle strade ed autostrade statali.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	220.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	220.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	220.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	220.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	---

LEGGE 5 APRILE 1985, N.118 - ART. 3/6c

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

L'art.3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede allo scopo un onere di lire 1.750 miliardi a carico del bilancio statale da ripartirsi in lire 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

L'autorizzazione complessiva del capitolo 7820, gestito dalla Direzione Generale del Tesoro, è di lire 940 miliardi di cui lire 100 miliardi per il 1986, lire 570 miliardi per il 1987 e lire 270 miliardi per il 1988.

Lo stanziamento di competenze relativo al bilancio 1987 è di lire 520 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	940.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	100.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	100.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	840.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	520.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	520.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N.526 - ART.6

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità.

L'art.6 della legge 3.10.1985, n.526 assegna all'A.N.A.S. la somma di lire 4.875 miliardi, ripartita in ragione di lire 275 miliardi per l'anno 1985, di lire 2.100 miliardi per l'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1987.

L'art.13, comma 13° della legge 28.2.1986, n.41 (finanziaria 1986) ha ulteriormente finanziato il programma triennale di interventi nel settore della grande viabilità, di cui all'art.6 della legge 526/35, con la somma di lire 2.200 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per gli anni 1986 e 1987, e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 7.075.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1986	" 2.475.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1986	" 2.475.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1986	" 1.110.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 4.600.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 1.365.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 1.600.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 1.600.000.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N.26 - ART. 7

Incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia

L'art. 7, comma 1°, della legge 26/86 ha attribuito al "Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste" un fondo di dotazione di L. 5 miliardi per l'anno 1985, incrementato di L. 10 miliardi per l'anno 1986, di L. 29 miliardi per l'anno 1987, di L. 26 miliardi per l'anno 1988 e di L. 15 miliardi per l'anno 1989.

Le somme stanziare in bilancio a tal fine ammontano a L. 15 miliardi per l'esercizio finanziario 1986 e L. 29 miliardi per il 1987.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	85.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	15.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	15.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	---
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	70.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	29.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	44.000.000.000

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N.26 - ART.1/6a

Incentivi per il rilancio dell'economia della Province di Trieste e Gorizia.

Con la legge 18 ottobre 1955, n.908 è stato costituito un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia con lo scopo di finanziare iniziative economiche per la costruzione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiera e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale.

La concessione dei suddetti finanziamenti viene deliberata da un Comitato di gestione, avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello del Bilancio.

Con la legge 29.1.1986, n.26 recante incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia è stato disposto all'art.6 che la dotazione del citato "Fondo" venga integrata della somma complessiva di lire 100 miliardi di cui lire 10 miliardi per il 1985, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e di lire 30 miliardi per il 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	30.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	30.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	30.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	70.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	20.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	20.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 - ART.11 - 6° E 7° COMMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

La legge finanziaria 1986, all'ART.11, comma 6° e 7°, prevede ulteriori assegnazioni al Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale, per la corresponsione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle esportazioni a pagamento differito.

L'ammontare complessivo della spesa è di lire 1.150 miliardi, ripartita in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1986, lire 50 miliardi nel 1987, lire 100 miliardi nel 1988, lire 170 miliardi nel 1989. La modulazione della rimanente somma di lire 680 miliardi verrà indicata con le successive leggi finanziarie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.150.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 150.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 150.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 150.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.000.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 50.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 50.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 - ART.11 - 8° e 9° COMMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

La legge finanziaria dell'anno 1986, all'ART. 11, 8° e 9° comma, stanZIA fondi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane perchè siano devoluti alle imprese artigiane sotto forma di contributi per il pagamento degli interessi di finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare complessivo della spesa prevista, pari a 750 miliardi, è ripartito annualmente in ragione di 150 miliardi per l'anno 1986 e 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	750.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	150.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	150.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	150.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	600.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 - ART. 13/13c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

L'art.13, comma 13°, della legge finanziaria 1986, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'art.6 della legge 3 ottobre 1985, n.526.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.200.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 100.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 100.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" ---
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 2.100.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	---

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 - ART. 16/5C

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 16, 5° comma della legge 28.2.1986, n.41 ha autorizzato, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi, da ripartire tra i Comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14.5.1981, n.219.

a) autorizzazioni complessive	Lit.30.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1986	" 30.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1986	" 30.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1986	" 28.913.800.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" ---

ESERCIZIO 1 9 8 7

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 1.086.200.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.44, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N.786.

Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

In attuazione della summenzionata legge, è stato istituito presso la Cassa DD.PP. un fondo con contabilità separata per le erogazioni di agevolazioni finanziarie alle società o cooperative di produzione di lavoro, costituite prevalentemente da giovani, operanti nelle sedi di territori meridionali.

L'ammontare della spesa prevista, pari a lire 2.200 miliardi, è stata ripartita, annualmente, in ragione di lire 120 miliardi nel 1985, 600 miliardi nel 1986, 700 miliardi nel 1987 e 780 miliardi nel 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.200.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	" 720.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	" 720.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	" 720.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	" 1.480.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 700.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 700.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L'art. 1 -comma 1- della legge 1° marzo 1986, n.64 prevede che l'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art.1 della legge 1° dicembre 1983, n.651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di lire 120.000 miliardi è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art.59 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art.4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n.651, nonchè dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al D.L. 1° marzo 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art.59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziata ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

A tutto il 31.12.1986 sono state impegnate lire 8.300 miliardi e pagate lire 6.000 miliardi. Nei primi sei mesi dell'anno 1987 sono state impegnate lire 1.888 miliardi e pagate lire 4.188 miliardi di cui lire 2.300 miliardi di residui.

LEGGE 11 APRILE 1986, N.113

Piano straordinario per l'occupazione giovanile

L'art.1 della legge 11 aprile 1986, n.113 prevede l'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui almento 20.000 nei territori di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218.

L'art.3 della suddetta legge, dispone che per ciascun lavoratore assunto, entro il 31.12.1988 con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art.3 del decreto-legge 30.10.1984, n.726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19.12.1984, n.863, al di fuori dei casi previsti dall'art.1 della presente legge, e occupato nei territori di cui allo art. 1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6.3.1978, n.218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'art. 1 della legge stessa.

Il successivo art.4 dispone che per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente art.3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	622.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	80.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	80.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	80.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	542.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	242.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	242.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 - ART. 3/6°c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Tale norma ha incrementato il Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane della somma di lire 490 miliardi ripartendola in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	490.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.86	"	---
c) impegni assunti a tutto il 31.12.86	"	---
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.86	"	---
e) autorizzazioni previste per il 1987 ed i successivi anni	"	490.000.000.000

ESERCIZIO 1987

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	70.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	70.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LEGGI	INTERVENTI	CAPITOLI
- L. 16.10.1975, N.492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N.376 (artt.14,15 e 16)) Provedimenti per il) rilancio dell'economia	8782 (art.14)
		8781 (art.15)
		8783 (art.16)
- L. 16.10.1975, N.493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N.377 (artt.9,10/I c. e 10/ V.c.)) Provedimenti per il) rilancio dell'economia	8784 (art.9)
		8785 (art.10/Ic.)
		8792 (art.10/Vc.)
- L. 29.5.1976, N.336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N.227) Provvidenze per le popola-) zioni dei Comuni della) Regione Friuli V.G. colpiti) dal terremoto del maggio) 1976	8786
- L. 8.8.1977, N.546		8787
- L. 11.11.1982, N.828 art.1, 1° c.		
- L. 1°12.1986, N.879 art.1, 1° e 2° c.		
- D.P.R. 2.10.1978, N.705) Opere per la realizzazione) della zona franca industriale) e ristrutturazione dell'Ente) per la zona industriale di) Trieste	
- L. 22.12.1982, N.960		8788
- L. 22.12.1986, N.910 art.7, 14° c.		
- L. 28.2.1986, N. 41 art. 13, 9° comma) Completamento delle ong) re di adduzione colleca) te all'invaso di Ridra-) coli ecc.	8777

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi dell'art. 51 della legge su

mero 833, e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del Bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle Regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni.

-art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: Irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Questa ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (1° e 2° comma): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni.

- art. 10-quinques: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1985 nonché, per la gestione 1986, la situazione al 30 giugno 1986, concernente gli interventi di cui sopra.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14 OGGETTO: EDILIZIA OSPEDALIERA (Cap. 8782/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 600,000 miliardi (di cui:

a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del Tesoro e b) lire 290 miliardi gestiti dal ministero del Bilancio e della P.E.)

GESTIONE 1976-1986 Situazione a tutto il 31 dicembre 1986

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,388	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	3,550	3,550	3,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344		8,656

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 1731/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1986 Situazione a tutto il 31 dicembre 1986

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	1,589	-	2,995
BASILICATA	4,710	4,710	4,689	-	0,021
CALABRIA	6,352	6,352	4,949	-	1,903
CAMPANIA	11,159	11,159	11,105	-	0,054
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	73,955		26,045

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 8791/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1987 Situazione al 30 giugno 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA			0,004		
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale	-		0,004	-	-

(1) Pagamento conseguente alla reiscrizione di residui perenti sulla competenza dell'anno 1987 e a fronte del quale è stato preso il relativo impegno

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16 OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 8763)/ TESORO
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976- 1986 Situazione a tutto il 31 dicembre 1986

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,534	4,534	3,722	-	0,862
BASILICATA	4,710	4,710	3,924	-	0,786
CALABRIA	6,352	6,352	5,914	-	0,938
CAMPANIA	11,159	11,159	9,118	-	2,041
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIGILI V.G.	2,137	2,137	1,705	-	0,432
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,306
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,106
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,366	10,366	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENEZIA	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BELZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	82,354	-	17,646

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16 OGGETTO : COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 8783/TESSORO)
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1987 Situazione al 30 giugno 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO			0,081		
BASILICATA	0,015		
CALABRIA	0,002		
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			0,098		

(1) Pagamenti conseguenti alla restituzione di residui perenti sulla competenza dell'anno 1987 e a fronte dei quali è stato preso il relativo impegno

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9 OGGETTO: IRRIGAZIONE (Cap. 3724/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 123,311 miliardi

GESTIONE 1976-1986 Situazione a tutto il 31 dicembre 1986

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	REPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PRESENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,078	-	0,922
CAMPANIA	3,463	3,463	3,463	-	-
EMILIA ROM.	3,931	3,931	3,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,515	-	0,485
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,336	7,336	7,336	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	3,324	3,324	-	-	3,324
SARDEGNA	0,500	9,500	3,168	-	4,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	123,311	128,811	106,907	-	21,904

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9 OGGETTO: IRRIGAZIONE (Cap. 8784/ TESCRO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128,811 miliardi

GESTIONE 1987 Situazione al 30 giugno 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENNI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			=		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10 1° C OGGETTO: ZOOTECNIA

(Cap. 8795/TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1976-1986 Situazione a tutto il 31 dicembre 1986

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE D I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
AERUZZO	9,543	9,543	9,143	-	0,400
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,146	-	45,854

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(CAP. 3785/TECNO.

ART. 10 1° C. OGGETTO: ZOOTECNIA

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1987 Situazione al 30 giugno 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P F	IN LEGGE	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		=	"		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10
quinques

OGGETTO: FORESTAZIONE -

(Cap. 8792/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1976-1986 Situazione a tutto il 31 dicembre 1986

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PENDENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,867	-	3,133

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 3792 TESORO

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1987

Situazione al 30 giugno 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I F E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		=	>		

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro (cap. 8786) è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/'77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/'76.

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, 1° comma, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985.

L'art. 1, 2° comma, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, infine, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi. Più in particolare con il 1° comma del

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 90 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/'77 e n. 828/'82 sopra citate; con il 2° comma dello stesso articolo 1 sono stati, poi, assegnati ulteriori contributi speciali per il residuo importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.760,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	4.000,00
b) Pagamenti eseguiti	3.925,00
c) Residui propri	75,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	440,00
b) Pagamenti eseguiti	440,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	77,00
b) Pagamenti eseguiti	77,00

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705 E LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'ente per la zona industriale di Trieste

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, all'art. 1, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'autorizzazione del medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di lire 250 miliardi nel quadriennio 1982-1985 allo scopo di provvedere, tra l'altro, all'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Per effetto dell'art. 5 della stessa legge l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 del predetto D.P.R. n. 705 è stata ridotta di lire 39 miliardi, prevedendone il relativo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788/Tesoro, e la successiva riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri interessati per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge 960 per l'anno 1982.

L'articolo 7, 14° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, inoltre, nell'autorizzare l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990 per il completamento degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge n. 960/'82, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo speciale di complessive lire 170 miliardi, in ragione di lire 61 miliardi per il 1987, di lire 53 miliardi per il 1988, di lire 18 miliardi per

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il 1989 e di lire 38 miliardi per il 1990.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	480,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	310,00
b) Pagamenti eseguiti	289,00
c) Residui	21,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41

Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli e finalizzate allo approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa Adriatica

L'articolo 13, comma 9, della Legge 28 febbraio 1986, n.41 (Legge finanziaria 1986), per gli interventi sopra evidenziati, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 30 miliardi, da assegnare alla Regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

CAPITOLO 8777 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986:	
a) Impegni assunti	10
b) Pagamenti eseguiti	10
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	10
b) Pagamenti eseguiti	10

LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536 DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 LUGLIO 1981, N. 397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

L'art. 18 della legge n. 536/'81 ha assegnato alla Regione Sicilia un contributo speciale di lire 104 miliardi, per il triennio 1981-1983, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1981, di lire 30,5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi per l'anno 1983, che la Regione stessa provvederà a trasferire ai Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazaro e Castelvetro per tutte le finalità indicate nella legge medesima.

La legge 13 agosto 1984, n. 462, articoli dall'1 al 7, ha successivamente modificato ed integrato la predetta legge n. 536/'81, ed in particolare l'art. 4 con il quale vengono concessi contributi in favore di alcune categorie di soggetti titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981 nei Comuni ivi indicati, determinando in lire 5 miliardi l'onere relativo da finanziare tramite la Regione Sicilia.

Con legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, 12° comma, (Legge finanziaria 1985) è stato provveduto a rifinanziare la legge n. 536/'81 per l'importo complessivo di lire 75 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1987, al fine di consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone della Sicilia occidentale sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge n. 536.

Infine, con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 6, 4° comma, (legge finanziaria 1987), ai sensi dell'articolo 19-bis sopra richiamato, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone in questione.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	224,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DIECEMBRE 1986	
a) Imegni assunti	159,00
b) Pagamenti eseguiti	159,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	45,00
b) Pagamenti eseguiti	45,00

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole autorizzazioni di spesa, a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire (in miliardi)</u>
1984	42,5
1985	52,5
1986	82,5
1987	52,5
1988 e succ.	37,5

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	210,00
b) Pagamenti eseguiti	210,00
c) Residui propri	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987

a) Impegni assunti	52,50
b) Pagamenti eseguiti	52,50

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il 2° comma dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	8,00
b) Pagamenti eseguiti	8,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	2,00
b) Pagamenti eseguiti	2,00

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22 DICEMBRE 1983, N. 748 DI CONVERSIONE DEL D.L. 7 NOVEMBRE 1983,
N. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea
e dal terremoto del 1980

Con l'art. 5-ter della legge n. 748/'83 sono stati concessi, ai fini del ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e delle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986 alle Regioni di seguito indicate:

REGIONE	(in miliardi di lire)			TOTALE
	1984	1985	1986	
Emilia Romagna	26	29	29	84
Friuli-Venezia G.	18	15	15	48
Lombardia	6	6	6	18
Totale	50	50	50	150

CAPITOLO 8811 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	150,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	150,00
b) Pagamenti eseguiti	150,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/'84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, 1° comma, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			TOTALE
	1984	1985	1986	
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo	5	5	2	
totale	24	54	2	

L'articolo 7, 1° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al finanziamento degli interventi di competenza della Regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/'84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	255,00	
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1986		
a) Impegni assunti	80,00	
b) Pagamenti eseguiti	80,00	
c) Residui propri	-	
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987		
a) Impegni assunti	-	-
b) Pagamenti eseguiti	-	-

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 462

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico

Con l'art. 1, 1° comma, della predetta legge n. 462/85 é stato concesso alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 10 miliardi in ragione di lire 3 miliardi per l'anno 1985 e lire 7 miliardi per l'anno 1986, ai fini del completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124.

CAPITOLO 8793 - TESORO	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	10,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1985	
a) Impegni assunti	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

D.L. 24 SETTEMBRE 1985, N. 480 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1985, N. 662

Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati

Con la legge in questione é stato assegnato un contributo speciale di lire 30 miliardi in favore della Provincia autonoma di Trento per far fronte alla necessità di ripristino nel comune di Tesero colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985.

CAPITOLO 8794 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	30,00
b) Pagamenti eseguiti	30,00
c) Residui propri	
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità

a) articolo 5

con l'articolo in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988, per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

b) articolo 9

L'articolo in questione ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di complessive lire 30 miliardi,

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, ai fini, tra l'altro, della realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità ordinaria nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale.

CAPITOLO 8798 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

c) articolo 23

con il 1° comma dell'articolo in esame è stata concessa alla Regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 16 maggio 1970, n.281, un contributo straordinario di complessive lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988, per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione medesima colpiti dal terremoto del 1972.

CAPITOLO 8810 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	35,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	2,00
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	2,00

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987

- | | |
|-----------------------|---|
| a) Impegni assunti | - |
| b) Pagamenti eseguiti | - |

d) articolo 24

con l'articolo 24 è stato concesso alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 70 miliardi per il quinquennio 1987-1991, ai fini del completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e alla mensa dell'ERSU di Ancona, danneggiati dagli eventi sismici e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, da destinare alle seguenti provincie:

- Prov. ANCONA	lire 15 miliardi
- Prov. MACERATA	lire 30 miliardi
- Prov. ASCOLI PICENO	lire 25 miliardi
	<hr/>
Totale	lire 70 miliardi

Il 2° comma dell'articolo di cui sopra ha poi determinato in lire 5 miliardi quote del predetto contributo per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

CAPITOLO 8799 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) articolo 29

il 2° comma dell'articolo 29 ha concesso alla Regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 39 miliardi per l'anno 1988, per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, finalizzando l'importo di lire 5 miliardi agli interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo.

CAPITOLO 8791 - TESORO

(in miliardi di lire,

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	65,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

Il successivo 3° comma dello stesso articolo 29 ha poi concesso alla regione Marche, ai sensi dell'art.12 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni del quadriennio 1987-1990, per il completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

CAPITOLO 8800 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	20,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987

- | | |
|-----------------------|---|
| a) Impegni assunti | - |
| b) Pagamenti eseguiti | - |

f) articolo 33

con il primo comma dell'articolo di cui trattasi è stata autorizzata una spesa di complessive lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988, da assegnare alla regione Marche ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto nel piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale.

CAPITOLO 8815 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	10,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8

Interventi in favore della Regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla Regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è assicurato dalle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910 che ha disposto una autorizzazione globale di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Nell'ambito di tale complessiva autorizzazione, l'intervento in favore della Regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro è stato determinato per gli anni 1987, 1988 e 1989 in ragione, rispettivamente, di lire 64,8 miliardi, di lire 74,8 miliardi e di lire 76,8 miliardi.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	216,40
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1986	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Direzione Generale per l'Attuazione della P.E.

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo
(art. 9 legge 281/70)

1.1. Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett. a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (art. 15 lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 8 novembre 1986, n. 752
Legge 20 ottobre 1978, n. 674
Legge 9 agosto 1986, n. 488

1.2. Edilizia scolastica

Legge 5 agosto 1975, n. 412

1.3. Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 11 novembre 1982, n. 828
Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Idrovie

Legge 7 marzo 1985, n. 99

4. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

5. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi
sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

6. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

Legge 26 aprile 1983, n. 130 (art. 21)

7. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

8. Fondo investimenti ed occupazione 1985 (vari)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

9. Fondo investimenti ed occupazione 1986-1987 (vari)

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1987, comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 1987 (art.9 l.281/70), per l'importo di lire 2.392,1.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali di conto capitale per il Servizio sanitario nazionale 1987 (art.51, L.833/78) per l'importo di lire 1.680mld.
3. Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili-residui 1986 (l.99/85), per l'importo di lire 175 mld.
4. Interventi a favore delle popolazioni colpite dai eventi sismici-Fondo 1987 (legge 219/81-art.3), per l'importo di lire 3.750 mld.
5. Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma Regioni Campania e Basilicata -L.80/84 -relativi propri programmi di sviluppo, per l'importo di lire 150mld, per il 1987.
6. Fondo Investimenti ed Occupazione 1983-Investimenti di competenza Regionale e statale (legge finanziaria 130/83, art.21)-Smaltimento afflussi B.E.I. al 30 .6.1987 per 400,5 mld.
7. Fondo Investimenti ed Occupazione 1984-Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 730/83, art.37). Smaltimento residui pregressi e afflussi B.E.I. al 30.6.87 per 89,2 mld.
8. Fondo Investimenti ed Occupazione 1985- Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 887/84, art.12) -Smaltimento residui pregressi per lire 1.490 mld.
9. Fondo Investimenti ed Occupazione 1986-1987, Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 41/86, art.14) -per l'importo complessivo per il biennio di lire 2.532,4 mld.

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70**Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo**

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1987, come di seguito indicato:

- a) dall'importo di lire 922,2 mld (ridotto a lire 833,6 mld con decreto ministeriale del Tesoro, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto), relativo alla quota libera da vincoli di destinazione settoriale del fondo programmi regionali di sviluppo, determinata nelle more dell'approvazione del disegno di legge per la nuova disciplina sulla finanza regionale - dalla legge finanziaria per l'esercizio 1987 che, nell'allegata tabella "D", indica anche le quote da stanziare nei successivi esercizi 1988/89.

Come noto la normativa di cui all'art. 9 prevedeva il richiamato fondo indistinto, con un ammontare determinato "per ogni quinquennio" dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e, per la quota annuale, dalla legge di bilancio.

A causa della genericità del quadro di riferimento programmatico pluriennale, l'ammontare del fondo viene determinato dalla legge finanziaria su un arco temporale limitato ad un triennio. Allorchè sarà varata la nuova legge finanziaria regionale la quantificazione del fondo potrà avere una certezza quinquennale.

Come già puntualmente esposto nella precedente relazione i coefficienti di riparto della quota indistinta del fondo regionale di sviluppo, si fondano sugli indicatori parametrici popolazione, superficie e condizioni economiche.

E' ancora in corso di esame al parlamento il d.d.l. che, tra l'altro, all'art. 11, nel quantificare il fondo, lo ripartisce in due quote, di cui una consolidata e l'altra

variabile. Quest'ultima è attribuita per il 20% in proporzione alla superficie, con un correttivo maggioritario (del 50%) per le aree montane e, per l'80% in proporzione alla popolazione regionale moltiplicata per il reciproco del reddito pro-capite regionale.

Tale disegno di legge, inoltre, all'art. 13 prevede anche la costituzione di un altro fondo per tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui confluiscono gli stanziamenti disposti da leggi per il perseguimento di obiettivi di carattere settoriale.

L'articolazione in due distinti capitoli, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, rispecchia appieno quanto già fatto presente dalla Divisione IX della Direzione Generale dell'Attuazione, che gestisce i fondi in occasione della fase preliminare alla redazione della relazione al Parlamento sull'attività della Pubblica Amministrazione.

- b) la seconda quota è costituita da tutto l'insieme raggruppato delle autorizzazioni di spesa incrementative del fondo programmi regionali di sviluppo, che vi confluiscono in virtù degli articoli 126 e 129 del D.P.R. 616/77.
- c) l'ulteriore quota, come la precedente con vincoli di destinazione settoriale, affluisce al fondo regionale di sviluppo, secondo un'articolazione distinta per singola legge autorizzativa di spesa.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le regioni (ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le province autonome di Trento e Bolzano).

I criteri di ripartizione tra le regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge 281/70.

L'incremento del fondo programmi regionali di sviluppo, di cui alla seconda quota incrementativa, per il corren-

te esercizio 1987 ammonta, come per il precedente esercizio, complessivamente a lire 136,5 mld, secondo la determinazione stabilita dalla legge di bilancio n. 911/86 per il 1987.

L'ammontare complessivo dell'ulteriore quota, pure afferente al fondo regionale di sviluppo, è di lire 10 mld, come per il precedente esercizio. Quindi, complessivamente il fondo determinato con legge di bilancio ammonta a lire 1.068,7 mld. All'ammontare del fondo stabilito con legge di bilancio vanno ad aggiungersi incrementi recati da decreti ministeriali del Tesoro per complessive lire 1.412 mld e, come sopra riportato, viene apportata una riduzione per ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per complessive lire 88,6 mld. Pertanto, il fondo alla data del 30 giugno 1987 ammonta a lire 2.392,1 mld.

Fatta la premessa in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa per settori organici di intervento.

1.1. AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - Art. 6 lett. a)

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

Allo stato attuale vengono iscritti annualmente nello stato di previsione del Ministero del Bilancio le code relative alle autorizzazioni di spesa ex art. 6 lettera a) che reca limiti d'impegno complessivamente pari a lire 95 mld, di cui lire 10 mld per il 1974, lire 15 mld per il 1975, lire 20 mld per il 1976 e lire 25 mld per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978.

Le autorizzazioni annuali recate da altre disposizioni normative risultano, quindi, completamente erogate.

Come già evidenziato nelle relazioni precedenti le erogazioni hanno luogo sulla base delle apposite certificazio-

ni regionali attestanti l'effettiva utilizzazione delle risorse di trasferimento per contributi sugli interessi per mutui attivati dagli operatori agricoli che realizzano piani di sviluppo aziendali in coerenza con la direttiva CEE di natura strutturale n. 159/72.

A causa delle difficoltà cui incorrono gli operatori agricoli nel realizzare piani di sviluppo assai vincolanti (per esempio il piano deve assicurare una occupazione agricola che usufruisca redditi comparabili con il settore industriale) si è avuta da parte delle Regioni una scarsissima utilizzazione delle rispettive quote di devoluzione impegnate.

A fronte di una massa spendibile (in conto competenza ed in conto residui) più le perenzioni (risultanti al 31/12/1985), complessivamente pari a circa 714,2 mld nel corso del 1986 non sono state effettuate erogazioni.

Complessivamente a tutto il 30 giugno 1987 si è provveduto ad emettere a favore delle sole Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana, che hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta, titoli di spesa per l'importo di lire 86,1 mld, a valere sulle annualità dal 1978 al 1984 dei pregressi limiti d'impegno.

Alla data del 31 dicembre 1986 sono state accertate ulteriori perenzioni per lire 81,5 mld, di provenienza 1981, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1978/1980 indicate nelle precedenti relazioni.

Nell'esercizio 1986 gli accreditamenti a favore delle Regioni, che hanno disposto anticipazioni, sono stati sospesi in attesa di una puntuale verifica della situazione dell'utilizzo dei limiti d'impegno, anche alla luce della nuova normativa comunitaria, che proroga le decadute direttive comunitarie disciplinanti la materia socio-strutturale, su cui si fondano le leggi nazionali di recepimento 153/75 e 352/76.

Infatti, come già evidenziato nelle note relative all'assestamento al bilancio 1987 ed alle previsioni di bilancio 1988 (nelle quali vengono proposti tagli di competenza 1987 per complessive lire 66,195.348 mld, di cui lire 60,827 mld relativamente alle leggi 153/75, e lire 5,368.348 mld relativamente alla legge 352/76) ai sensi dell'art. 33 del regolamento CEE 797/85, che dispone la cessazione "in toto" della direttiva 72/159 e degli articoli 4 e 17 della direttiva 75/268, a partire dal 30 settembre 1985 viene preclusa la possibilità da parte degli operatori agricoli di avvalersi dei contributi per limiti d'impegno ex leggi 153/75 e 352/76. Di conseguenza, come stabilito in sede di commissione interregionale, nelle sedute del 1 marzo 1985 e 12 dicembre 1986, a partire dall'esercizio 1988 verranno conservate in bilancio soltanto le disponibilità di competenza già richieste e documentate alla predetta data del 30 settembre 1985, nonché eventuali limitati importi residuali dell'esercizio in corso. Per il momento, vigendo ancora la fase transitoria della complessa istruttoria, relativa alla verifica delle richieste regionali pregresse, vengono considerati anche i residui e le perenzioni non "svincolabili". Resta inteso che, completata la detta fase di verifica, in sede di approvazione delle note di variazione alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del Bilancio per il 1988, verranno completati i "tagli" sulla competenza, nonché quelli sui residui pregressi. Circa la definizione dello stato delle perenzioni, ivi comprese quelle pregresse precedentemente iscritte nello stato patrimoniale, si provvederà a tempo debito.

* * *

Per quanto attiene alla realizzazione dei programmi regionali d'intervento, cui sono finalizzate le risorse in discorso, ne è "presumibile" l'effettivo stato attuativo trattandosi di trasferimenti che avvengono sulla base delle anticipazioni già effettuate dalle Regioni a favore dei soggetti agricoli che hanno acceso mutui in attuazione di rispettivi piani.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - Art. 15, lett. c)Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Vengono iscritte, annualmente, nello stato di previsione del Ministero del Bilancio le "code" relative alle autorizzazioni di spesa ex art. 15 lett. c, che reca limiti d'impegno complessivamente pari a lire 8,5 mld, di cui lire 0,5 mld per il 1976, lire 1 mld per il 1977, lire 2 mld per il 1978, lire 2,5 mld per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.

Nel corso dell'esercizio 1986, a fronte di una massa spendibile (in conto competenza ed in conto residui) più le perenzioni (risultanti al 31/12/1985), complessivamente pari a lire 56,3 mld non sono stati effettuati accreditamenti, che sono stati sospesi in attesa della puntuale verifica già evidenziata relativamente ai limiti d'impegno ex art. 6 lett. della legge 153/75.

Al 31 dicembre 1986 sono state accertate ulteriori perenzioni per lire 8,4 mld di provenienza 1981, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1980.

A tutto il 30 giugno 1987, è stato emesso a favore delle sole regioni Emilia Romagna e Piemonte - le quali hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta - l'importo complessivo limitato a lire 730,6 milioni a valere sulle annualità 1980-81-82-83-84 dei pregressi limiti d'impegno. Anche per la presente legge si nota l'assenza di utilizzo delle risorse impegnate e, pertanto, verranno apportati i necessari tagli a partire dall'esercizio 1987. Per tale anno

la legge di assestamento dovrebbe disporre un "taglio" di competenza pari a lire 5,368.348 mld, da estendere, poi, anche ai residui e perenzioni.

* * *

Anche per le esigue risorse trasferite ai sensi della presente legge corrisponde l'attivazione di una certa mole d'investimenti, in sincronia con i tempi di accreditamento, in quanto le certificazioni regionali attestano le effettive anticipazioni su mutui che finanziano piani di sviluppo in corso di esecuzione.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - Art. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, da finalizzare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

All'erogazione della prima annualità ha provveduto il Ministero dell'Agricoltura, mentre per quelle successive - confluite nel fondo regionale di sviluppo - ha disposto il Ministero del Bilancio.

Nel corso dell'esercizio 1986, a fronte di una massa spendibile di lire 129,9 mld non sono stati disposti accreditamenti in attesa che le regioni, adempienti circa l'invio della documentazione attestante l'accensione mutui da parte degli operatori agricoli, comunicino un sintetico stato dimostrativo delle relative durate, non ben evidenziate nelle precedenti certificazioni regionali.

A tutt'oggi si è provveduto ad erogare solo l'importo complessivo di lire 43,569 mld a favore delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Basilicata e Sicilia, a titolo di annualità dal 1981 al 1984.

Come si può notare, anche se i trasferimenti sono condizionati avvengono, comunque, con un'entità piuttosto rilevante, se raffrontati alle risorse finanziarie trasferite ai sensi delle precedenti leggi 153/75 e 352/76; ciò, evidentemente dipende dal fatto che i programmi degli

operatori agricoli non sono vincolati a normative attuative di "rigide" disposizioni comunitarie.

* * *

Come per le altre risorse finanziarie per limiti d'impegno, ai citati trasferimenti corrispondono effettivi interventi in corso di realizzo.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

Premessa

L'art. 1 di tale legge autorizza per il quinquennio 1986/1990 la spesa complessiva di lire 16.500 mld, per gli interventi programmati previsti, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e forestale.

Art. 3

A valere sulle disponibilità complessive autorizzate dalla legge, di cui al precedente articolo, l'art. 3 attribuisce alle regioni, per la realizzazione dei rispettivi programmi, la somma complessiva di lire 8.500 mld, articolata nel sopra indicato arco quinquennale.

Dell'importo di lire 1.420 mld, autorizzato per il 1986 dal richiamato art. 3, l'importo complessivo di lire 1.120 mld è confluito nel fondo regionale di sviluppo. Tale confluenza è avvenuta in due momenti, la prima è stata disposta con legge di bilancio per lire 1.040 mld trasferiti a titolo di acconto ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - della legge finanziaria 1986, la seconda è stata apportata a fine anno con decreto ministeriale del Tesoro per lire 80 mld.

In corso d'anno 1986 si è provveduto ad erogare

l'acconto di lire 1.040 mld. Ad inizio anno 1987 si è provveduto a trasferire il residui importo di lire 80 mld.

Il riparto delle sopramenzionate somme è stato disposto dal CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, sentita la Commissione Interregionale ex art. 13 della legge 281/70. Come stabilito al terzo comma dell'art. 3 per il 1986 il riparto è avvenuto con l'applicazione dei vecchi parametri del piano agricolo di cui alla legge quadrifoglio 984/77. Dall'esercizio 1987 in poi, invece, i parametri vengono ritoccati tenendo presenti gli obiettivi sanciti dal comma 5 dell'art. 1 (sostegno e sviluppo redditi agricoli, ecc.).

Del residuo importo 1986 di complessive lire 300 mld, lire 50 mld sono stati stanziati sull'apposito capitolo 7746 del Ministero del Tesoro, lire 250 mld, invece, sono confluiti a fine 1986 (mediante D.M. del Tesoro) sul cap. 7086 dello stato di previsione del Ministero del Bilancio, per l'erogazione del concorso negli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario.

Tale disponibilità di lire 250 mld, ripartita con i vecchi parametri ex legge quadrifoglio ancora non è stata accreditata alle Regioni per mancanza di cassa da recare con legge d'assestamento.

Per quanto attiene, infine, alla autorizzazione di spesa 1987 di complessive lire 1.550 mld, l'importo di lire 1.250 mld è confluito nel fondo regionale di sviluppo, l'importo di lire 250 mld, invece, è confluito sul nominato capitolo 7086. La confluenza è avvenuta nel corso dei primi mesi di esercizio 1987 mediante D.M. del Tesoro; per tali risorse finanziarie sono in corso di assunzione i relativi impegni ed erogazioni. La residua somma di lire 50 mld, ovviamente, è confluita, come per il precedente esercizio, nel capitolo 7746 del Ministero del Tesoro.

La sopracitata disponibilità complessivamente ammontanti a lire 1.500 mld, in corso di trasferimento a cura del Bilancio, è stata ripartita dal CIPE sulla base di nuovi parametri rispecchianti gli obiettivi di cui al richiamato comma 5 dell'art. 1.

Art. 6

Destina la somma di lire 100 mld, per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, per il finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa. Al riparto provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura e, a differenza di quanto disposto per le risorse finanziarie ex art. 3, previa consultazione della Commissione di settore di cui all'art. 2 - comma 4° - istituita nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regione.

L'autorizzazione di spesa di lire 100 mld, per ciascuno degli esercizi 1986-87, stanziata sul capitolo di nuova istituzione n. 7087 del Ministero del Bilancio, ancora deve essere ripartita a cura del CIPE.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Le risorse confluite nel fondo regionale di sviluppo sono recate dagli artt. 9 e 10.

Per quanto attiene l'articolazione dei trasferimenti per gli esercizi precedenti e connesse procedure si fa rinvio alla relazione precedente.

A fronte della disponibilità complessiva di lire 76 mld, alla data del 31 dicembre 1986 residuano trasferimenti limitati a complessive lire 1,46 mld, di provenienza esercizi 1982-1985, mentre sono state accertate perenzioni di provenienza 1981 pari a lire 486.150.000 che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza esercizi 1978-79-80.

Tali residui debbono essere trasferiti alle regioni che ancora non hanno provveduto a dare applicazione alla normativa in argomento.

* * *

Per quanto attiene alla realizzazione effettiva dei

programmi previsti dalla normativa in esame, purtroppo, manca il necessario input regionale dei contributi già concessi.

LEGGE 9 AGOSTO 1986, N. 488

Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo sviluppo della montagna

Come già accennato nella precedente relazione, per l'esercizio 1986, ai sensi della legge sulla finanza locale in oggetto, di conversione del D.L. 318/86 (art. 7 - 3° comma) è stata stanziata sul capitolo 7081, per le sole spese di investimento per lo sviluppo della montagna, la somma di lire 145 mld, mentre le risorse finanziarie per le spese di gestione delle Comunità montane sono state iscritte, a partire dall'esercizio 1986, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

Il sopraindicato stanziamento è stato ripartito secondo coefficienti parametrici rispecchianti le entità regionali della popolazione montana e della relativa consistenza demografica, recepiti nel D.I. Bilancio-Agricoltura, che dispone un primo aggiornamento dei coefficienti di cui alla tabella A allegata all'ex legge 93/81.

Per tale ripartizione è stata sentita la Commissione Interregionale (anche se non previsto dalla normativa della richiamata ex legge 93), la quale ha stabilito che tale ripartizione 1986 venga rivista in occasione delle assegnazioni 1987 per tener conto di alcune intervenute variazioni demografiche montane, comunicate da alcune regioni (in particolare dall'UMBRIA).

L'autorizzazione di spesa 1986 di lire 145 mld, stanziata sul fondo di sviluppo regionale, è stata regolarmente erogata nel corso del medesimo anno di competenza.

Nel fondo globale di parte conto capitale della legge finanziaria 1987 - parte Ministero del Bilancio - vengono previste iscrizioni in bilancio 1977/1988/1989 rispettivamente, di lire 157/168/180 miliardi di lire.

La previsione di spesa 1987 di lire 157 mld è stata

autorizzata con il D.L. sulla finanza locale n. 167 del 2 maggio 1987, art. 8 - 5° comma, ancora da convertire. Di tale autorizzazione è stata trasferita alle Regioni l'acconto di lire 100 mld, in attesa di conguaglio che, tenendo presenti le variazioni demografiche intervenute, effettuerà compensazioni a valere anche sulle quote 1986 già trasferite.

* * *

Anche per questa legge, come per la precedente, manca il necessari input regionale circa la mole degli investimenti per lo sviluppo della montagna attivati.

1.2. LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento

Come ben evidenziato nelle relazioni precedenti gli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti dalla legge in argomento, si inseriscono in due programmi triennali riferiti, rispettivamente, ai trienni 1975/76/77 e 1978/79/80.

La legge autorizza una spesa complessiva, per la realizzazione dei due programmi in discorso, di lire 1.850 mld.

A partire dal 1978, come è noto, la competenza al trasferimento delle quote regionali, con l'esclusione di quelle relative alle regioni a statuto speciale (rimaste in gestione al Ministero dei Lavori Pubblici), è passata ai sensi del D.P.R. 616, al Ministero del Bilancio, che ha provveduto al completo smaltimento delle risorse finanziarie stanziare sino all'esercizio 1982 sul Fondo regionale di sviluppo.

Nel corso del 1986, infatti, si è provveduto a trasferire l'importo complessivo di lire 104,65 mld, di cui lire 4,65 mld come code residuali di provenienza 1982 recate dalla legge 412/75 e lire 100 mld di provenienza 1985, recati dall'art. 11 della legge finanziaria 1985 per l'attuazione di un programma straordinario di completamento delle opere di edilizia scolastica delle Regioni meridionali interessate.

* * *

Evidentemente, le risorse per l'edilizia scolastica essendo state trasferite sulla base delle certificazioni degli assessori regionali, attestanti l'ammontare delle anticipazioni già effettuate a favore degli Enti destinatari (i comuni in particolare), si può supporre che alle quote così devolute corrisponde l'attivazione di altrettanta mole di investimenti.

1.3. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

All'erogazioni delle disponibilità, a partire dall'esercizio 1978, provvede il Ministero del Bilancio.

Le disponibilità già iscritte o ancora da iscrivere sul capitolo 7081 ammontano complessivamente a lire 51,5 mld.

Quelle stanziare a tutto il 30 giugno 1987, ammontanti a complessive lire 30 mld, sono state già trasferite alle regioni.

* * *

manca il necessario input della regione Marche ai fini della quantificazione degli investimenti in programma.

LEGGE 828/82

Contributi alla Regione Marche

Tale legge all'art. 21 - 4° comma - mette a disposi-

zione della regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

A tutto il 30 giugno 1987, sono state impegnate ed erogate lire 55 mld.

* * *

Mancano le necessarie informazioni della regione Marche ai fini della quantificazione degli investimenti attivati.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due precedenti leggi assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Alla data del 30 giugno 1987 è in corso di emissione il titolo di spesa pari allo stanziamento 1987 di lire 5 mld.

2. LEGGE 833/78, Art. 51

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificare l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione

delle quote di conto capitale debbano essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello ministeriale (Sanità, Tesoro e Bilancio). Pertanto, implicitamente, tale normativa fa venir meno la precedente procedura disposta dall'art. 16 della legge finanziaria bis 526/82, che resta operante per le sole spese di parte corrente.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporata dagli importi annuali destinati per la manutenzione e per gli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonchè per interventi a cura degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive regioni.

Su tale capitolo si è provveduto ad effettuare pagamenti per complessive lire 315,166 miliardi, esclusivamente in conto residui, a fronte di una cassa autorizzata di ben 2.296,4 mld, con una percentuale di utilizzo che non raggiunge il 14%. La scarsa utilizzazione della cassa autorizzata è ascrivibile, soltanto in limitata misura, al mancato riparto da parte del CIPE della residua disponibilità 1986 di lire 117,5 miliardi. La cospicua parte differenziale di cassa non utilizzata è dovuta alla "lentezza" dello stato di realizzazione dei programmi regionali.

I residui finali, accertati al 31.12.1986, assommano a lire 1.981,227 miliardi e sono considerevolmente superiori a quelli accertati al 31.12.1985, che ammontavano a lire 686,4 miliardi. Tale aumento è imputabile alla diversa e più vincolante normativa, che regola le procedure di erogazione.

Meritevole di considerazione appare la circostanza, secondo cui il CIPE - attenuando il rigore posto dall'art.

17 della legge finanziaria 1985 sulla procedura di svincolo dei fondi impegnati dal Ministero del Bilancio, per gli annuali lavori di manutenzione - con la delibera del 12.2.87, ha stabilito che le quote per le esigenze di manutenzione possono essere immediatamente erogate in base alle delibere regionali di riparto tra le U.S.L., confermando, peraltro, la competenza del Ministero della Sanità a disporre lo svincolo dei fondi impegnati dal Ministero del Bilancio.

Data la scarsità di utilizzo delle masse spendibili 1985-1986 in sede d'assestamento al bilancio 1987 non sono state proposte variazioni di cassa in aumento rispetto a quella già stabilita.

* * *

Alle somme erogate corrisponde l'attivazione di altrettanta mole di investimento dato che, dall'esercizio 1985, in poi, i trasferimenti hanno luogo sulla base di programmi regionali puntualmente esaminati dall'apposito comitato tecnico Sanità-Tesoro-Bilancio.

3. LEGGE 99/85

Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili-opere idrauliche ad usi irrigui.

La legge 99/85 reca all'art. 1 lett. b) della legge 99/85 un'autorizzazione di spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 75 miliardi per il 1985 e lire 175 miliardi per il 1986, per la realizzazione da parte delle Regioni di opere idrauliche e di navigazione interna. Con deliberazione CIPE, previo parere della Commissione Interregionale ex art. 13 della legge 281/70, è stato ripartito l'importo complessivo di lire 187,5 miliardi, per il biennio 1985/86, finalizzato alle sole opere idrauliche.

Del sopracitato importo assegnato dal CIPE nel corso

del 1985 è stato impegnato ed erogato l'intero stanziamento di bilancio 1985 di lire 75 miliardi. Nel corso del 1986 si è provveduto ad impegnare ed erogare - dello stanziamento 1986 di lire 175 miliardi - il restante importo deliberato dal CIPE di lire 112,5 miliardi. Inoltre, nel medesimo esercizio 1986, è stato anche erogato il residuo stanziamento 1986 di lire 62,5 mld, finalizzato, con apposita delibera CIPE, alla navigazione interna. Tali assegnazioni sono state adottate dal CIPE, previo parere della Commissione Interregionale, su proposta messa a punto essenzialmente dalla Conferenza permanente dei presidenti delle Giunte regionali.

* * *

Non si è in grado di fornire indicazioni circa lo stato della realizzazione delle opere idrauliche e delle vie navigabili non avendo a disposizione informazioni regionali a riguardo.

4. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio ammonta, per il 1986, a lire 2.220 mld, derivante dalla sommatoria delle autorizzazioni di spesa ex art. 11 della legge finanziaria 1985 n. 887/84 (per lire 1.800 mld, ridotte, poi, 1.770 mld) ed ex art. 16 della legge finanziaria 1986 n. 41/86 (per lire 450 mld).

Per quanto attiene agli aspetti procedurali si fa rinvio alla precedente relazione. Si ricorda, comunque, che i soggetti destinatari delle risorse di trasferimento che residuano sul cap. 7500 (dopo gli storni alle Amministrazioni Centrali interessate alla realizzazione dei rispettivi programmi) sono le regioni Campania, Basilicata, Puglia e le rispettive province, comuni e comunità montane colpite dal sisma.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito degli storni su capitoli di spesa delle Amministrazioni centrali interessate ad analoghi interventi di rispettiva competenza la consistenza del capitolo per il 1986 si è ridotta a lire 1.565 miliardi.

I pagamenti effettuati assommano a lire 1.412,255 miliardi, dei quali lire 1.262,671 miliardi in conto competenza e lire 149,584 miliardi in conto residui pregressi, a fronte di una cassa autorizzata di lire 1.874,6 mld.

La cassa non utilizzata, a fine esercizio 86 è, fra l'altro, attribuibile alla minore erogazione di circa 250 miliardi a favore dei comuni già destinatari di impegni assunti per l'importo equivalente, che, in effetti, è stato accantonato per essere successivamente dirottato a copertura degli sgravi fiscali disposti dall'art. 1 ter della legge 472/86.

Si è registrata, in definitiva, una consistenza di residui, pari a lire 322,3 miliardi (superiore a quella accertata a fine 1985 di lire 72,9 mld), a causa soprattutto dell'accantonamento di cui sopra.

Dei residui accertati a fine esercizio 1986 lire 16 mld sono di provenienza 1984 (per somme deliberate dal CIPE per le finalità ex art. 26 della legge 219/81), lire 4,0 mld di provenienza 1985 (per somme deliberate dal CIPE per le dette finalità ex art. 26 della legge 219/81), lire 302,3 mld, di provenienza 1986, per gli interventi generali di ricostruzione ex legge 219/81 (compresi quelli di cui all'ex art. 24 della medesima legge).

Lo stanziamento 1987 ammonta a complessive lire 3.750 mld, derivante dalle autorizzazioni di spesa ex art. 11 della legge finanziaria 1985 n. 887/84 (per lire 1.700 mld), ex art. 16 della legge finanziaria 1986 n. 41/86 (per lire 1.050 mld), ed ex art. 6 della legge finanziaria 1987, n. 910/86 (per lire 1.000 mld).

Entro il mese di luglio 1987, a valere sulle disponibilità 1987 del presente capitolo, verranno emessi corrispondenti titoli di spesa a favore dei vari soggetti destinatari delle regioni Campania, Basilicata e Puglia per

un importo complessivo di lire 2.502,8 mld. Altri 5 mld verranno erogati a valere sulle somme residuali 1986 per le richiamate finalità ex art. 24 della legge pro-terremotati (per contributi ai consorzi).

L'articolazione dei pagamenti in corso per decreti d'impegno rispettivi è la seguente (importi in miliardi):

Competenza 1987

- lire 783,4 a favore dei comuni delle regioni Campania e Basilicata;
- lire 53,3 a favore dei comuni della regione Campania;
- lire 74,0 a favore delle regioni Basilicata e Campania per gli interventi di propria competenza;
- lire 5,0 per le regioni Campania e Basilicata per gli interventi ex art. 24 della legge 219/81;
- lire 315,9 per la regione Campania per gli interventi di propria competenza;
- lire 41,6 per i comuni della Campania e Puglia;
- lire 1.229,6 per i comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

Residui 1986

- lire 5,0 per le regioni Campania e Basilicata per gli interventi ex art. 24 della legge 219/81;

* * *

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi calamitosi, previsti dalla normativa in discorso, si fa rinvio all'apposita relazione semestrale predisposta dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, da inviare ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 69 della legge in argomento:

5. LEGGE 80/84

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati

Per l'utilizzazione delle autorizzazioni di spesa

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 80/84, con decreto del Tesoro è stato istituito il capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, con una dotazione, per gli anni 1984/85/86, rispettivamente di lire 50 mld, 150 mld e 300 mld.

Con l'articolo 11 della legge finanziaria 887/84, i finanziamenti pluriennali, ex art. 5 della sopracitata legge 80, vengono elevati, complessivamente, da lire 500 mld a lire 800 mld. Quindi, lo stanziamento 1986 viene elevato da lire 300 mld a lire 450 mld, e per il 1987 viene stanziato in bilancio l'importo di lire 150 mld.

Con deliberazione CIPE, fra l'altro, vengono assegnate - nell'arco pluriennale 1984/87 le somme di lire 640 mld e di lire 160 mld, rispettivamente, per il finanziamento dei programmi previsti dal citato articolo 5 presentati dalle regioni Campania e Basilicata.

Nell'esercizio 1985, si è provveduto a trasferire alle regioni interessate quote proporzionali, complessivamente pari a lire 50 mld ed a lire 150 mld, stanziati, rispettivamente, per gli esercizi 1984 e 1985.

Nei primi mesi del 1987 è stato assunto l'impegno complessivo di lire 450 mld, per il 1986, di cui lire 360 mld per la Campania e lire 90 mld per la Basilicata.

Per le erogazioni di cassa si attende una rideterminazione del CIPE, che rettifichi, in parte, la destinazione dei fondi impropriamente attribuiti in sede di approvazione dei programmi di sviluppo regionale.

La rideterminazione CIPE avverrà in occasione della ripartizione delle risorse di rifinanziamento previste dall'art. 6 della legge finanziaria 1987 (150 mld per il 1988 e 200 mld per il 1989).

Dello stanziamento 1987 di lire 150 mld, per il momento, è stato assunto un impegno limitato a lire 70 mld (lire 40 mld per la Campania e lire 30 mld per la Basilicata), per le motivazioni suindicate.

LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 Art. 21

Fondo investimenti ed occupazione 1983

L'iter procedimentale inerente sia alle modalità di finanziamento agli Enti destinatari della spesa, sia alle variazioni di bilancio e connessa assunzione di impegni è stato ampiamente trattato nelle precedenti relazioni. In questa sede viene esposta la situazione gestionale intervenuta nell'esercizio 1986 e nei primi sei mesi del 1987.

La gestione delle risorse FIO è stata particolarmente complessa ed, al riguardo, si fa presente che si sono tenute presso il Ministero del Bilancio varie riunioni al fine di accelerare le procedure e consentire maggiore correntezza nel trasferimento delle risorse alla Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento dei progetti di competenza regionale.

Per ciò che riguarda il FIO 1983 (oggetto dell'apposito capitolo 7504), nel corso dell'esercizio 1986 non vi sono state erogazioni a valere sulla dotazione di lire 1.118 miliardi in quanto alla data del 31.12.1985, si era già provveduto allo smaltimento integrale dei residui pregressi.

Sempre in corso d'anno 1986 si sono registrati afflussi BEI 1983 al Capitolo 7090 del Ministero del Bilancio, relativi ai cofinanziamenti dei progetti regionali immediatamente eseguibili di importo complessivo pari a lire 78,660 mld, in termini di competenza e a lire 130,634 mld in termini di cassa.

Alla data del 31 dicembre 1986 sono stati trasferiti alle Regioni afflussi BEI per complessive lire 336,5 mld circa. I detti importi sono stati integralmente impegnati e pagati.

In conclusione il quadro finanziario per il FIO 83 è il seguente:

(importi in miliardi)

Finanziamento approvato dal CIPE	2.013,523
di cui:	
<u>1. per progetti regionali</u>	1.340,637
1.1. a carico cap. 7090	621,007
1.2. a carico mutui BEI	719,630

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. per progetti Amm.ni c.li	672,886
2.1. a carico vari capitoli	496,486
Amministrazioni Centrali	
2.2. a carico mutui BEI	176,400

Nei primi mesi del corrente esercizio sono affluite ulteriori risorse per mutui BEI pari a complessive lire 63,968 mld.

7. LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N. 730, Art. 37Fondo investimenti ed occupazione 1984

Per quanto attiene al FIO 1984 esso ha costituito, come è noto, oggetto dell'apposito capitolo 7505, con una dotazione iniziale di lire 1.705 miliardi. Alla data del 31.12.1985, risultavano residui per lire 544,474 mld.

A seguito dei provvedimenti di variazione del bilancio disposti a favore dei vari capitoli delle competenti Amministrazioni Centrali per i progetti statali, ivi compreso il richiamato capitolo 7090, (per i progetti regionali), alla data del 31.12.1986, risultavano ancora da smaltire residui di stanziamento per lire 68,394 mld. a causa dei minori storni previsti per le amministrazioni centrali.

Per il capitolo in discorso, la cassa non utilizzata a fine esercizio 86 è stato di lire 58,394 mld a causa dei minori storni di cassa effettuati dal tesoro a favore delle amministrazioni centrali.

Nel corso del 1986, provenienti dal capitolo 7505, sono affluite al capitolo 7090 (per progetti regionali) risorse complessivamente pari a lire 289,208.6 mld, tutte puntualmente impegnate ed erogate a favore della Cassa DD.PP., tranne l'importo residuale di lire 7,532 milioni (accertato come residui propri), per mancanza di cassa.

QUADRO FINANZIARIO

Finanziamento CIPE		2.901,315
di cui:		
1. per progetti regionali	1.262,121	
1.1. a carico cap. 7090	794,057	31,253
1.2. a carico mutui BEI	436,811	(deficit regionale)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. per progetti Amm.ni c.li	1.639,194	
2.1. a carico vari capitoli	910,943	
Amm.ni Centrali		
2.2. a carico mutui BEI	704,675	23,576
		(deficit Amm.ni C.li)
<u>TOTALE deficit da coprire</u>		
a carico del FIO 86		
(leggi finanziarie 1986 e 1987)		<u>54,829</u>

Ad integrazione delle risorse FIO-Stato, l'art. 37 della legge finanziaria 730/83 autorizza il ricorso alla BEI, fino al controvalore dell'importo di lire 1.200 mld a fronte del quale sono stati concessi mutui BEI per complessive lire 1.141,486 mld, come si evince dal quadro finanziario.

Per quanto attiene ai cofinanziamenti BEI per i progetti regionali, sono affluite, nel 1986, al capitolo 7090 risorse complessivamente pari a lire 53,173 mld., peraltro integralmente trasferite.

Alle risorse BEI affluite nello scorso esercizio finanziario, si aggiungono altri 35,983 mld, regolarmente impegnati ed erogati a favore della Cassa DD.PP., nei primi mesi del corrente esercizio, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, ovviamente di competenza regionale.

8. LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887, Art. 12

Fondo investimenti ed occupazione 1985

Per ciò che riguarda il FIO 1985, che ha costituito oggetto dell'apposito capitolo di spesa 7506, alla data del 31.12.1985, residuava l'intero importo stanziato in bilancio per il 1985, pari a lire 1.490 mld., in quanto alla predetta data il CIPE ancora non aveva assunto proprie determinazioni al riguardo.

Nel corso del 1986, a seguito della intervenuta delibera CIPE del 6 febbraio 1986, il Ministero del Tesoro ha provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio e, al

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termine dell'esercizio 1986, risultavano residui di stanziamento pari a lire 32 milioni ed una cassa non utilizzata pari a lire 152,191 mld.

Al riguardo, si sottolinea che, mentre i residui di stanziamento sono attribuibili ad una minore assegnazione CIPE autorizzativa di spesa (circa il 50% del finanziamento approvato), rispetto allo stanziamento di bilancio, la cassa inutilizzata, è attribuibile, come per il FIO 1984, alla mancata assunzione dei corrispondenti provvedimenti di variazione.

Complessivamente, sul capitolo 7090, sono affluite dal capitolo 7506 risorse pari a lire 978,092 mld., sia in termini di competenza che di cassa, - per progetti regionali - che sono state integralmente trasferite alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per le successive erogazioni a favore delle regioni interessate.

Finanziamento autorizzato dal CIPE 2.989,968
di cui:

<u>1. per progetti regionali</u>	1.962,767
1.1. a carico cap. 7090	978,092
1.2. a carico mutui BEI	non ancora definito
<u>2. per progetti Amm. c.li</u>	1.027,201
2.1. a carico vari cap.li Amm.ni Centrali	511,876
2.2. a carico mutui BEI	non ancora definito

Nel corso del 1986, non si sono verificati afflussi BEI, per i progetti cofinanziati.

E' in corso di istruttoria presso la BEI la concessione dei mutui.

In particolare, relativamente ai progetti immediatamente eseguibili 1985, di cui alla delibera CIPE 6.2.86, alla data del 31.12.86 risultavano ancora non formalmente aperti i cantieri relativi ai seguenti progetti:

A. Amministrazioni centrali (di competenza Ministero

Trasporti)

- nn. 35 e 37

B. Amministrazioni regionali (Puglia)

n. 96

I cantieri aperti al 31-12-1986, accertati con visita ispettiva, per i quali, però, sussistevano imperfezioni procedurali circa la regolare apertura, erano i seguenti:

A. Amministrazioni Centrali

- nn. 6, 20 e 26

B. Amministrazioni regionali

- nn. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 71, 95, 102, 104, 45 e 48

9. LEGGE 41/86, Art. 14

Fondo investimenti ed occupazione 1986 - 1987

Il FIO 1986 ha costituito oggetto del capitolo composito 7507, con una dotazione complessiva di lire 1.532,4 miliardi per l'esercizio 1986.

A tale disponibilità, l'art. 5 della legge finanziaria 910/86, che a fine esercizio è stata accertata come residuo di stanziamento, aggiunge l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 mld, per il 1987.

Considerando che gli afflussi BEI autorizzati dalla legge finanziaria 41/86 - art. 14 - modificato dall'art. 5 della legge finanziaria 910/86, ammontano a complessive lire 2.000 mld, il CIPE, potenzialmente, potrà disporre autorizzazioni di finanziamento entro il limite di lire 4.532,4 mld.

La legge finanziaria 910/86, per l'esercizio 1987, prevede all'art. 5 - 4° comma risorse finanziarie da

destinare al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili anche relativamente all'esercizio 1988.

Le risorse dirette statali autorizzate ammontano a 1.500 mld e sono state già iscritte sul cap. 7509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio. Inoltre, viene autorizzato il ricorso alla BEI, per la contrazione di mutui fino ad un limite di 1.500 mld.

Relativamente agli aspetti procedurali va ricordato che, allo scopo di snellire il flusso dei trasferimenti, mentre per i FIO 1982-83 e 1984, la prima autorizzazione CIPE di spesa - a favore della Cassa DD.PP. per i progetti regionali, ed a favore delle Amministrazioni Centrali, per i rispettivi progetti, era pari al 40% del finanziamento approvato, con il FIO 85 tale percentuale è stata elevata a circa il 50%, coincidente peraltro con l'intero stanziamento di bilancio.

Inoltre, a partire dal FIO 84, gli acconti da erogare, "all'accertata apertura cantieri", a favore dei soggetti destinatari finali della spesa, responsabili della realizzazione del progetto, vengono elevati dal 30% al 40% del finanziamento approvato dal CIPE.

Altra innovazione, apportata con la delibera CIPE relativa al FIO 85, riguarda la possibilità data agli Enti destinatari della spesa di ottenere un acconto prima dell'apertura dei cantieri, pari al 20% del finanziamento CIPE, sulla base della comunicazione al Ministero del Bilancio (da effettuare entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, per l'appalto delle opere) della documentazione afferente al bando di gara.

A causa di presumibili obiettive difficoltà incontrate dagli Enti responsabili, solo alcune Regioni hanno fatto pervenire entro i termini prescritti la richiamata documentazione.

Conclusivamente, si può ipotizzare che, trattandosi di opere progettuali "immediatamente eseguibili", le somme trasferite in conto FIO 83-84 e 85 alla Cassa DD.PP., nonchè sui vari capitoli di spesa delle Amministrazioni Centrali, siano state completamente utilizzate dai vari soggetti addetti alla realizzazione delle opere.